

l'officina dei numeri

D IMISSIONI: DAL 12 MARZO SOLO ON LINE. UNA PROCEDURA COMPLESSA E FARRAGINOSA.

Il 12 marzo diventerà pienamente operativa la regola introdotta dal **D.Lgs 151/2015** che rende inefficaci tutte le dimissioni rassegnate senza l'utilizzo di un'apposita **procedura telematica**. Questa procedura trasformerà un adempimento oggi svolto in maniera relativamente semplice e con un aggravio procedurale contenuto, in un vero e proprio percorso a ostacoli, irto di difficoltà operative, di difficile applicazione.

La procedura si applica in tutti i casi di **dimissioni volontarie** e di **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**, con esclusione del:

- lavoro domestico
- conciliazioni stragiudiziali in una sede protetta (DTL, sindacato, ecc.)
- dimissioni di lavoratrici e lavoratori nel periodo protetto (fino al compimento del 3° anno di età del bambino/a).

A partire dal 12 marzo, il lavoratore dipendente che intenda risolvere il rapporto di lavoro deve:

- inviare o consegnare al proprio datore di lavoro la lettera di dimissioni;
- il datore di lavoro, ricevuta la lettera, sia nel caso di dimissioni con preavviso che senza, deve invitare il lavoratore a seguire la nuova procedura telematica affinché le dimissioni presentate siano efficaci e possano risolvere il rapporto di lavoro in essere;
- in alternativa, consegnare al proprio datore di lavoro la comunicazione on line già effettuata;
- il lavoratore, ove non vi abbia già provveduto preventivamente e sia già in possesso delle credenziali di accesso, deve:

a) registrarsi sul sito www.cliclavoro.gov.it ottenendo le credenziali di accesso al sito (user name e password);

b) registrarsi sul portale INPS, www.inps.it, chiedendo il rilascio del PIN (questo viene spedito per posta ordinaria al domicilio del lavoratore, per cui il rilascio non è immediato);

Una volta ottenute entrambe le autenticazioni (e, per quanto riguarda il PIN INPS, lo stesso può arrivare anche alcuni giorni dopo la registrazione), il lavoratore deve accedere al sito www.cliclavoro.gov.it e dovrà compilare, esclusivamente per via telematica, un modulo di 17 caselle (v. allegato), nel quale sono richiesti i dati personali, le informazioni sul datore di lavoro, la data di inizio e la forma contrattuale di lavoro, ecc.

lavoro in ... breve

circolare informativa 1/2016 – 4.3.2016

Studio Associato Picchio e Gorretta

Via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria

tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858

e-mail: info@picgor.it

sito web: www.picgor.it

Il lavoratore dovrà indicare anche la data di decorrenza delle dimissioni, in quanto la semplice presentazione della lettera di dimissioni al proprio datore di lavoro non ha alcuna efficacia (vi è, anzi, da chiedersi se abbia ancora un senso presentare una lettera che è inefficace se priva della convalida on line o se si possa presentare direttamente il modulo della convalida).

In effetti, la legge considera inefficaci le dimissioni presentate con un canale diverso da quello telematico, per cui la data di efficacia delle dimissioni è quella della compilazione (e conferma) del modulo con la procedura on line. Tuttavia, si pone il problema della decorrenza del preavviso, in quanto se viene preclusa l'efficacia risolutiva del rapporto, la presentazione di una comunicazione cartacea potrebbe, invece, continuare a spiegare i suoi effetti per la determinazione della decorrenza delle stesse. Il problema dovrà essere oggetto di specifico chiarimento ministeriale.

Il problema non è di poco conto: se, infatti, la lettera di dimissioni fosse inefficace anche ai fini del decorso del preavviso, il lavoratore che intendesse dimettersi dovrebbe prima affrontare la procedura di autenticazione (a meno che non sia già in possesso delle chiavi di accesso) per cui la decorrenza delle dimissioni verrebbe, di fatto, spostata in avanti con prolungamento del rapporto di lavoro per il tempo necessario per effettuare la comunicazione on line.

La stessa procedura di convalida deve essere seguita nel caso in cui le parti intendano procedere ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il lavoratore può decidere, in alternativa alla procedura di richiesta e rilascio del doppio codice, di rivolgersi ad un intermediario abilitato (patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione): in questo caso, il PIN INPS del lavoratore non serve e l'accesso al sito cliclavoro avviene con le credenziali dell'intermediario.

Accedendo ancora oggi sul sito cliclavoro non abbiamo ad oggi ancora riscontrato la presenza della procedura per la convalida delle dimissioni.

La legge consente al lavoratore che ha rassegnato le dimissioni di revocare questo atto entro 7 giorni dal completamento della procedura online.

E' evidente che questo diritto di ripensamento, in parte già presente anche nella procedura di convalida prevista dalla legge 92/2012 e attualmente in vigore, comporta che una eventuale sostituzione del lavoratore seguita da una revoca delle dimissioni potrebbe comportare la compresenza sia del lavoratore ex dimissionario che del sostituto assunto immediatamente dopo le dimissioni. In questo caso, il sostituto non potrebbe essere licenziato per mancato superamento della prova (non sarebbe la motivazione corretta) ma dovrebbe essere licenziato per giustificato motivo og-

gettivo, con conseguenti aggravii in termini di costi (preavviso, contributo ASPI) e di appesantimenti procedurali.

Resta, inoltre, irrisolta la questione delle dimissioni **senza successiva convalida** del lavoratore. La legge è chiara nell'escludere qualsiasi rilevanza al cd. "comportamento concludente" richiedendo una espressa convalida delle dimissioni. Pertanto, un lavoratore che si assentasse dal lavoro senza dare più notizie di sé, non potrebbe essere considerato dimissionario ma "assente ingiustificato" con conseguente obbligo per il datore di lavoro di attivare la procedura di contestazione disciplinare, con concessione del termine a difesa e valutazione di eventuali giustificazioni, e di procedere al licenziamento per giusta causa, nei casi in cui il CCNL consenta tale possibilità (ad es. dopo che siano trascorsi un certo numero di giorni di assenza dal lavoro). Ovviamente, con aggravio del contributo di licenziamento.

Riportiamo, per completezza, il testo della norma:

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 23 settembre 2015, n. 221 - Supplemento Ordinario, n. 53

Disposizioni di razionalizzazione e **semplificazione delle procedure** e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183. [Decreto semplificazioni]

Titolo II Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità - Capo I Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

Articolo 26

Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le **dimissioni** e la **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** sono fatte, **a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche** su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.

2. Entro **sette giorni dalla data di trasmissione del modulo** di cui al comma 1 il **lavoratore** ha la facoltà di **revocare** le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

3.

4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei **patronati**, delle **organizzazioni sindacali** nonché degli **enti bilaterali** e delle **commissioni di certificazione** di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad

euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6.

7. I commi da 1 a 4 **non sono applicabili al lavoro domestico** e nel caso in cui le **dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113**, quarto comma, del codice civile **o avanti alle commissioni di certificazione** di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Riportiamo, altresì, uno schema procedurale tratto dal sito www.cliclavoro.gov.it:

Il Decreto Ministeriale descrive operativamente le tre fasi in cui è articolata la procedura.

Prima fase. Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro per poter accedere al sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest'ultimo a verificare l'identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all'accertamento.

Seconda fase. Una volta effettuato l'accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online. Verranno chiesti alcuni dati identificativi, in particolare per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si provvederà a recuperare i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.

Terza fase. Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla data di trasmissione (marca temporale). Tali dati saranno richiesti qualora il lavoratore procedesse alla revoca delle dimissioni o risoluzione consensuale già inoltrate, da effettuare entro 7 giorni.

La consultazione dei modelli telematici, in sola lettura, sarà permessa ai datori di lavoro e alle DTL competenti.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati da parte del datore di lavoro, questo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Nuovi recapiti dello Studio

Via Fausto Coppi 3

Alessandria – 15121

Telefono e fax:

0131 443273 – 0131 267858

Gli indirizzi di posta elettronica sono invariati.